

STATUTO
ASSOCIAZIONE ITALIANA ORTOTTISTI ASSISTENTI IN OFTALMOLOGIA
(AIORAO)

Cap. I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - COSTITUZIONE

1. L'Associazione Italiana Ortottisti Assistenti in Oftalmologia (AIOrAO), già AIO – Associazione Italiana Ortottiste, si è costituita in Roma il 21 marzo 1968, in corso Rinascimento 52, alla presenza del notaio Franco Galiani (numero di repertorio 11445, rogito n. 3932 registrato al n. 2642). In data 23 settembre 2005, a Catania, alla presenza del notaio Carmelo Sinatra, Revisione dello statuto (n. 30.877 di repertorio, n. 5164 di raccolta) registrato a Giarre il 4 ottobre 2005 al n.1636. In data 4 dicembre 2012, a Roma, alla presenza del notaio Paola Macri, revisione dello statuto (n. 36807 di repertorio, n. 10575 di raccolta), registrato a Roma il 6.12.2012.

2. Essa è denominata:

**"ASSOCIAZIONE ITALIANA ORTOTTISTI ASSISTENTI IN OFTALMOLOGIA
(AIORAO)"**

Essa riunisce tutti gli Ortottisti Assistenti in Oftalmologia che esercitano la loro attività in Italia. Gli Ortottisti Assistenti in Oftalmologia sono i professionisti della salute che, in possesso del titolo abilitante alla professione ai sensi della normativa vigente, svolgono con titolarità ed autonomia come da D.M. n.743 del 14 settembre 1994 valutazioni e trattamenti dei disturbi motori e sensoriali della visione binoculare ed effettuano tecniche di semeiologia strumentale oftalmica, di prevenzione e riabilitazione dell'handicap visivo.

Possono essere associati anche cittadini stranieri che abbiano conseguito il titolo di abilitazione in Italia o all'estero qualora il loro titolo sia riconosciuto abilitante in Italia per effetto dell'applicazione di accordi di reciprocità tra i Paesi interessati o sulla base delle normative dell'Unione Europea o di altro accordo o Convenzione internazionale cui l'Italia abbia aderito.

3. L'Associazione rappresenta la categoria professionale degli Ortottisti ed Assistenti in Oftalmologia e non ha fini di lucro.

Art. 2 – SEDE

1. Essa ha sede legale nel Comune di Taormina, con uffici in via miss Mabel Hill 9, presso il Centro Organizzazione Congressi di Taormina.

2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere sedi e/o centri operativi in qualunque luogo del territorio nazionale, che ritenga idonei al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 3 – SCOPI

2. L'AIOrAO persegue i seguenti scopi:

a) contribuisce al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche e tecnico-scientifiche, sia in Italia che all'estero, nel campo dell'ortottica, della prevenzione, valutazione

e riabilitazione delle disabilità visive, della misurazione della vista e valutazione dell'efficienza visiva, della diagnostica strumentale oftalmica, dell'ergoftalmologia e dell'assistenza nelle sale operatorie di oftalmologia, il tutto nell'ambito e nei limiti del profilo professionale dell'ortottista assistente in oftalmologia secondo la disciplina e le specializzazioni dettate dal D.M. n. 743/94 e ss.mm ed ulteriore normativa applicabile e/o collegata; l'esame della vista e la correzione ottica dei difetti rifrattivi rientrano nel profilo professionale dell'ortottista assistente in oftalmologia secondo il D.M. n. 743/94;

b) tutela la figura morale e professionale dell'Ortottista Assistente in Oftalmologia ad esclusiva salvaguardia delle peculiarità riguardanti le sue specifiche attività professionali così come elencate nel precedente punto a); vigila per contrastare l'attività di coloro che eseguono le prestazioni peculiari dell'Ortottista Assistente in Oftalmologia senza essere in possesso delle competenze legalmente riconosciute;

c) intraprende iniziative atte a difendere il prestigio della categoria e detta norme atte a superare eventuali conflitti di interesse fra categorie professionali similari;

d) promuove il potenziamento degli studi universitari e post-universitari degli ortottisti e sviluppa, con proprie iniziative, le attività di ricerca scientifica negli ambiti di attività professionale di cui al punto a); svolge attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati e dei non associati appartenenti al medesimo ambito professionale, con programmi annuali di attività formativa ECM; organizza congressi e convegni; patrocina azioni sanitarie ed educative;

e) promuove ed affianca ogni iniziativa per il miglioramento delle condizioni di carriera, giuridiche e culturali degli Ortottisti Assistenti in Oftalmologia e tutela i loro interessi, anche economici, in tutte le questioni che riguardano la specialità, e designando i propri rappresentanti ed i propri delegati a Congressi, Enti, Organi, Commissioni, anche ministeriali, in cui ritenga opportuno o si richieda la partecipazione dell'AIOrAO;

f) sviluppa, promuove e partecipa, attraverso l'attività dei soci ma anche mediante la collaborazione con altre società, associazioni e organismi scientifici, a studi e ricerche scientifiche nell'ambito delle discipline di cui al punto a) con predisposizione di manuali, linee-guida, protocolli operativi, studi multicentrici, ecc.;

g) promuove e collabora con le associazioni dei cittadini per la tutela della salute anche perseguendo legalmente le forme di esercizio abusivo della professione.

3. L'AIOrAO, nell'ambito dei suoi fini istituzionali:

- collabora con il Ministero della Salute, le Regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie e gli altri organismi ed istituzioni pubbliche, sia sanitarie che di altro genere;
- elabora linee guida in collaborazione con L'Agencia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Age.Na.S), con le Agenzie sanitarie e sociali regionali (ASSR, ARSS), con l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e con la F.I.S.M. (Federazione delle Società medico-scientifiche Italiane) e con qualsiasi altro ente costituito allo scopo dallo Stato Italiano o organizzazioni sovranazionali; promuove trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici.

Nello svolgimento e per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, l'Associazione:

- non potrà perseguire, direttamente o indirettamente, finalità di lucro; il medesimo divieto è

- previsto per i legali rappresentanti;
- esercita le proprie attività in via del tutto autonoma ed indipendente rispetto a qualsiasi interesse terzo o, comunque, al di fuori delle finalità istituzionali; l'obbligo è esteso anche ai legali rappresentanti;
 - non potrà esercitare, e neppure i legali rappresentanti, attività imprenditoriali, o partecipare ad esse, salvo quelle strettamente necessarie per le attività di formazione continua di cui al programma nazionale di formazione continua (ECM);
 - non potrà svolgere attività di tutela sindacale degli associati o, comunque, svolgere direttamente o indirettamente attività con finalità sindacali;
 - potrà finanziare le attività sociali esclusivamente attraverso i contributi degli associati e/o degli enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati;
 - potrà finanziare le attività ECM attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua;
 - potrà finanziare iniziative di formazione per i professionisti e di informazione per i cittadini attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale nel rispetto del codice deontologico e nell'esercizio della trasparenza;
 - prevede sistemi di verifica della qualità delle attività svolte con gli Organismi preposti in base alla normativa di settore; in particolare, è affidata al Comitato Scientifico dell'Associazione previsto e disciplinato all'art. 22bis dello Statuto la verifica ed il controllo dell'attività e della produzione tecnico scientifica;
 - adotta un codice deontologico con sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere;
 - provvede inderogabilmente alla pubblicazione di tutte le attività scientifiche sul proprio sito web, che deve essere costantemente aggiornato a cura dell'organo esecutivo eventualmente attraverso idonee deleghe ad altri organi o soggetti statutari;
 - provvede inderogabilmente alla pubblicazione sul proprio sito web dei bilanci preventivi e dei bilanci consuntivi approvati annualmente dall'Assemblea, nonché degli incarichi retribuiti;
 - prevede la massima partecipazione degli associati alle attività e alle decisioni dell'ente in base alle disposizioni del presente statuto.

Art. 3 *bis* – Anti corruzione – responsabilità amministrativa dell'ente

AIOrAO, nel perseguimento dei propri fini istituzionali e nello svolgimento delle proprie attività, si uniforma alla normativa vigente in materia anti corruzione, tra cui, in particolare, le disposizioni di cui al D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

AIOrAO si uniforma, altresì, ai principi di cui al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 in materia di responsabilità amministrativa da reato degli Enti.

E' demandato al Consiglio Direttivo il compito dare attuazione alle rilevanti disposizioni di legge.

Art. 4 - FONDO COMUNE

1. Il fondo comune dell'AIOraO è costituito dalle quote sociali, sovvenzioni, contributi, lasciti e donazioni, contributi di Enti Pubblici o Privati (che non contrastino in alcun modo con gli scopi dell'associazione né siano di ostacolo all'indipendenza o all'autonomia della sua gestione) e dai beni eventualmente acquistati con essi, dal fondo di riserva ordinaria.
2. Il fondo comune non potrà mai essere diviso fra i soci e, in caso di cessazione dell'attività sociale, il fondo comune residuo sarà devoluto, nei modi previsti dalla legge, ad altre organizzazioni senza scopo di lucro ed aventi finalità di utilità sociale o altra pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 5 – PATROCINII

1. Per avere il patrocinio dell'AIOraO, la richiesta deve essere inviata alla segreteria nazionale, corredata:
 - a) per gli eventi scientifici, di programma, brevi curricula dei docenti (afferenti alle figure regolamentate in Italia) a cura del Responsabile dell'evento.
 - b) Se il corso partecipa alla formazione continua in medicina per ottenere il patrocinio, deve essere registrato per l'accreditamento ECM per gli ortottisti e deve essere indicato il provider in modo in modo che possa esserne nota l'attività formativa
 - c) i relatori devono appartenere alla categoria degli ortottisti nelle materie di competenza del DM 743/94 e Ig 42/99. Gli eventi patrocinati dall'AIOraO sono inseriti nel sito associativo e contestualmente ne viene data comunicazione ai Soci attraverso la circolare informativa. Il programma dell'evento patrocinato deve contenere oltre l'acronimo AIOraO, la denominazione per esteso ed il logo dell'Associazione;
 - d) per altre manifestazioni, di una relazione illustrativa dettagliata;
 - e) sulla concessione decide il Consiglio Direttivo nazionale.

Cap. II – I SOCI

Art. 6

1. Possono iscriversi all'associazione, senza limitazioni, tutti i soggetti che operano nelle varie strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale (aziende ospedaliere, aziende USL, ASP, aziende universitarie, IRCCS, ospedali classificati, case di cura private accreditate, ecc.) o in regime libero-professionale (non discriminazione in relazione al luogo di lavoro), nonché tutti i soggetti che esercitino comunque attività lavorativa nel settore che l'Associazione rappresenta (non discriminazione personale), a condizione che siano in possesso dei requisiti previsti dallo statuto e che siano legalmente abilitati all'esercizio della professione di Ortottista Assistente in Oftalmologia che l'Associazione rappresenta.
2. Le iscrizioni all'AIOraO si effettuano previa apposita domanda di ammissione, pagamento della quota sociale ed invio del certificato attestante il titolo abilitante alla professione di ortottista assistente in oftalmologia alla Segreteria nazionale AIOraO o alla segreteria delegata se delegata.
3. La quota sociale dovuta da ciascun socio deve essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno. In caso di ritardo nel pagamento alla quota sarà applicata una maggiorazione del 20%.

4. È istituita una quota di iscrizione supplementare all'atto di ogni nuova iscrizione, da versare al momento dell'ingresso nell'AIOrAO; tale quota sarà dovuta anche in caso di sospensione dell'iscrizione per uno o più anni.
5. Gli iscritti morosi per due annualità consecutive nel pagamento della quota perdono le prerogative connesse allo status di socio.
6. Il socio moroso decaduto dalle prerogative può regolarizzare la propria posizione versando all'AIOrAO la quota sociale di due annualità. In tal modo riacquista le prerogative connesse allo status di socio e può esercitare il diritto di voto attivo. Per riacquistare la capacità elettorale passiva (possibilità di essere eletto) deve essere iscritto come socio attivo per almeno due anni. La sanatoria della morosità non concorre a riacquistare la capacità elettorale passiva.
7. Sono **soci ordinari effettivi**: coloro che sono ammessi a far parte dell'Associazione senza alcuna discriminazione di sorta, che sono in possesso dei titoli di studio prescritti e sono abilitati all'esercizio della professione intellettuale di ortottista assistente in oftalmologia. Versano una quota associativa annuale e hanno diritto di voto su ogni questione discussa in assemblea. Sono eleggibili a cariche sociali purché siano soci effettivi da almeno due anni consecutivi e non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione.
8. Sono **soci onorari**: coloro che, in possesso dei titoli di studio prescritti e abilitati all'esercizio della professione intellettuale di Ortottista assistente in oftalmologia, per particolari meriti sono proclamati soci onorari per delibera assembleare su proposta del CD. Non sono tenuti a versare la quota associativa. Sono eleggibili a cariche sociali purché non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione. Hanno diritto di voto su ogni questione discussa in assemblea.
9. Presso l'Associazione è istituito, altresì, un elenco speciale di **aspiranti soci**. Sono considerati aspiranti soci coloro i quali sono iscritti ad un corso di studi legalmente riconosciuto e finalizzato al conseguimento di un titolo di studio legittimante all'esercizio della professione di ortottista assistente in oftalmologia. L'elenco speciale è istituito al fine esclusivo di consentire ai giovani studenti, che non possiedono i requisiti per l'iscrizione all'Associazione, di avvicinarsi alle attività formative della stessa e sensibilizzarsi sulle problematiche riguardanti l'esercizio della professione di ortottista assistente in oftalmologia. Gli aspiranti soci non sono considerati iscritti all'Associazione, non fanno parte dell'Associazione, non hanno lo status di socio, non hanno diritto di voto e non sono eleggibili a cariche sociali (assenza di diritto di voto attivo e passivo). Gli aspiranti soci che ottengono l'iscrizione nell'elenco speciale, corrispondono all'Associazione una quota annuale destinata esclusivamente all'attività di formazione.
10. Tutti gli associati (soci ordinari effettivi e soci onorari) sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle deliberazioni degli organi associativi.
11. Tutti gli associati (soci ordinari effettivi e soci onorari), nello svolgimento della loro professione, sono tenuti ad osservare quanto previsto dal codice Deontologico dell'Associazione.
12. Tutti gli associati (soci ordinari effettivi e soci onorari) hanno l'obbligo di aggiornamento professionale continuo.
13. È inoltre dovere di tutti gli associati ordinari versare la quota di iscrizione annuale deliberata dagli organi associativi.

14. E dovere di tutti gli associati ordinari e onorari partecipare alla vita associativa.

15. Lo status di associato si perde per morte, recesso, esclusione ed espulsione. Costituisce motivo di espulsione la presentazione all'atto della domanda di ammissione quale associato ordinario, di documenti o dichiarazioni false e la recidiva nella violazione di uno o più doveri stabiliti ai punti (10 – 11).

Costituisce motivo di esclusione la condizione al punto 5 art. 6 (soci morosi per due annualità consecutive).

16. Su indicazione del Consiglio Direttivo e su proposta del collegio dei probiviri, come da relativo verbale, l'Assemblea ordinaria delibera l'esclusione o l'espulsione dei soci che abbiano di fatto tenuto un comportamento non conforme all'etica professionale e al buon nome dell'Associazione in base alla gravità delle violazioni poste in essere.

17. L'Associazione predispone e conserva un elenco degli iscritti (soci ordinari e soci onorari) che viene aggiornato annualmente. All'elenco è garantita adeguata pubblicità attraverso i mezzi di informazione, anche mediante pubblicazione resa accessibile al pubblico sul sito ufficiale dell'associazione.

Cap. III - ORGANI DELL'AIOrAO

Art.7

- Organo deliberativo dell'AIOrAO è l'Assemblea.
- L'organo esecutivo è il Consiglio Direttivo.
- Organo disciplinare è il Collegio dei Probiviri.
- Il controllo amministrativo e contabile è affidato al Collegio dei Revisori dei Conti.
- Organo di consulenza e verifica dell'attività scientifica è il Comitato Scientifico.

Ai fini dell'Educazione Continua in Medicina verranno regolamentati altri organismi di controllo e programmazione secondo le disposizioni emanate dagli Organi competenti.

LE ASSEMBLEE

Art. 8

1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie, ad esse possono partecipare tutti i soci ordinari effettivi e i soci onorari in regola con il pagamento delle quote associative.

2. Il Consiglio Direttivo, in base agli argomenti oggetto di discussione, può ammettere all'assemblea gli studenti – aspiranti soci in qualità di uditori esclusivamente per le finalità previste all'art. 6 paragrafo 9.

3. Hanno diritto di voto i soci ordinari effettivi in regola con i versamenti delle quote associative e i soci onorari.

4. Sono ammesse le deleghe solo se per iscritto ad altro associato e in numero massimo di due per ciascun delegato, a condizione che delegante e delegato risultino in regola con il pagamento delle quote associative.

Art. 9

1. Le Assemblee ordinarie sono convocate dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno tramite lettera da inviarsi, a cura del segretario o della segreteria delegata se delegata, a

ciascun socio almeno 60 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea e contenente l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

2. L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo quando ne ravvisa le necessità o da 1/10 dei soci ordinari effettivi, a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Segreteria nazionale o segreteria delegata, se delegata, almeno 30 giorni prima della data stabilita, contenente l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno e la motivazione della richiesta di convocazione.

3. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o da persona eletta dall'Assemblea. Il Presidente nomina un segretario.

Art. 10

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa:

- a) fissa le direttive generali per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- b) delibera sulle relazioni assembleari del Presidente, del Segretario e del Tesoriere dell'Associazione;
- c) elegge a scrutinio segreto il Presidente dell'Associazione, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) delibera sulla determinazione delle quote associative;
- e) delibera sull'ammontare dei fondi da erogare per le attività regionali;
- f) approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo presentati dal CD a cura del Tesoriere; ai bilanci approvati viene data adeguata pubblicità attraverso i mezzi di informazione ed essi sono in ogni caso inderogabilmente pubblicati sul sito web dell'Associazione a cura del Segretario;
- g) delibera sull'ammissione dei soci onorari;
- h) l'Assemblea può, per gravi e comprovate motivazioni, sciogliere il Consiglio Direttivo, revocare il mandato al Presidente e nominare un comitato di reggenza composto da tre soci ordinari effettivi e/o onorari i quali restano in carica fino alle elezioni successive;
- i) delibera sulle eventuali modifiche da apportare all'Atto costitutivo e allo Statuto, ad eccezione di quanto previsto al successivo art. 35;
- l) delibera sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulla conseguente devoluzione del Fondo Comune ad altre organizzazioni senza fini di lucro, di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.
- m) delibera sull'esclusione ed espulsione dei soci, fatta eccezione per i casi che rientrano all'art. 6 comma 5 del presente statuto.

2. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, ad eccezione di quelle più avanti indicate per le quali lo statuto prevede *quorum* più elevati, occorrono:

- a) in prima convocazione, la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei soci ordinari effettivi ed onorari, aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza semplice;
- b) in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci ordinari effettivi ed onorari, aventi diritto al voto, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.

3. Per la modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto – fatta eccezione di quanto previsto al

successivo articolo 35 – e per le deliberazioni previste alla precedente lettera i), occorrono:

- a) in prima convocazione, la presenza, in proprio o per delega, di almeno i 4/5 dei soci ordinari effettivi ed onorari, presenti in proprio o per delega, e il voto favorevole della maggioranza semplice;
- b) in seconda convocazione la presenza, in proprio o per delega, di almeno il 15% (quindici per cento) dei soci ordinari effettivi e onorari, aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza semplice.

4. Tutte le votazioni inerenti le cariche sociali avvengono a scrutinio segreto per iscritto su scheda predisposta dal segretario da deporsi ripiegata nelle apposite urne.

5. Le delibere inerenti l'elezione delle cariche sociali e l'individuazione dei titolari delle cariche sociali vengono adeguatamente pubblicizzati attraverso i mezzi di informazione a cura del Segretario.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 11 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione, un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere, un Responsabile politiche del lavoro, un Responsabile della formazione e un Responsabile relazioni esterne.
2. Tali cariche sociali, eccettuata quella del Presidente, sono suddivise nell'ambito del Direttivo eletto.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

Art. 12 – Convocazione e deliberazioni

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente che ne stabilisce, d'intesa con il Segretario, l'ordine del giorno.
2. La riunione del Consiglio Direttivo deve aver luogo una volta ogni sei mesi o quando ne facciano richiesta motivata almeno quattro consiglieri.
3. Tale richiesta deve essere presentata per iscritto al Presidente almeno 10 giorni antecedenti la data fissata per la riunione.
4. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono validamente assunte a maggioranza, salva situazione di conflitto di interessi di cui all'art. 13*bis* dello Statuto. Il Consiglio Direttivo potrà disciplinare con proprio regolamento interno il caso di parità di voto ed altre situazioni inerenti il sistema di votazione, nel rispetto del presente Statuto e dei principi di democraticità del voto.

L'assenza ingiustificata del consigliere, per due volte anche non consecutive nel corso dell'anno sociale, determina la sua decadenza dall'incarico e la sua sostituzione con il socio che nelle precedenti elezioni è risultato al primo posto nella graduatoria dei non eletti, fino al termine del mandato del consiglio.

Nel caso in cui si dovesse verificare l'impossibilità di attingere ad un elenco di non eletti, si indicano elezioni per il membro dimesso alla prima assemblea utile fino al termine del mandato del consiglio; fino alle elezioni suppletive l'incarico sarà affidato dal Consiglio Direttivo ad uno dei membri presenti.

Art. 13 – Compiti

Il Consiglio Direttivo:

- a) promuove ed adotta tutti i provvedimenti necessari per il raggiungimento delle finalità istitutive di cui all'Art. 3;
- b) applica le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) fissa l'ordine del giorno dell'Assemblea, la data e la sede della convocazione in caso di Assemblea straordinaria;
- d) determina le misure delle quote associative e del fondo regioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) autorizza le eventuali modifiche da apportare al bilancio preventivo delle spese necessarie all'attività dell'Associazione;
- f) predispone strumenti idonei ad accertare l'effettivo svolgimento dell'obbligo formativo post-base;
- g) predisporre le modifiche o integrazioni al Codice Deontologico e allo statuto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Art. 13 bis – Conflitto di interessi

Il membro del Consiglio Direttivo – Presidente o consigliere – deve dare notizia agli altri consiglieri, anche per il tramite del Segretario, nonché al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, possa anche solo potenzialmente avere in una determinata operazione / attività dell'Associazione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

L'obbligo di informativa sussiste non solo nel caso in cui l'operazione non coincida con l'interesse dell'Associazione, ma anche nel caso in cui coincida o sia comunque convergente con gli interessi della stessa.

Il Presidente o Consigliere che abbia comunicato una situazione di conflitto di interessi potenziale o attuale ha l'obbligo di astenersi dal voto in relazione alla operazione oggetto di delibera da parte del Consiglio Direttivo; è fatto salvo il diritto di partecipare alla riunione al fine della determinazione del *quorum* costitutivo e della eventuale discussione sul tema trattato. Assunta l'informativa, il Consiglio Direttivo deve esprimersi sull'operazione motivando adeguatamente le ragioni e la convenienza per l'Associazione di effettuare l'operazione.

In caso di inosservanza dell'obbligo di informativa di cui al presente paragrafo, i consiglieri anche consenzienti ma non informati della situazione di conflitto di interessi ed il Collegio dei Revisori dei conti possono impugnare la deliberazione del Consiglio Direttivo entro 90 giorni dalla data di adozione della stessa.

Il Presidente o Consigliere risponde in ogni caso dei danni che siano derivati all'Associazione dalla sua azione od omissione.

La regolamentazione sul conflitto di interessi e la sua procedura si applicano anche ai Consigli Direttivi Regionali.

Art. 14 – IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'AIOrAO:

- a) è eletto direttamente dall'Assemblea;

- b) rappresenta legalmente l'AIOrAO;
- c) coordina l'attività tra i membri del Consiglio Direttivo (politiche del lavoro, organizzazione ufficio legale, amministrativo, stampa, rapporti culturali nazionali e internazionali);
- d) vigila sull'osservanza delle norme statutarie;
- e) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne esegue le deliberazioni;
- f) convoca e può presiedere le Assemblee, ne esegue le deliberazioni.

Art.15 – Durata in carica e dimissioni del Presidente

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Le dimissioni del Presidente vengono consegnate al Consiglio Direttivo.

Se le dimissioni sono motivate da contrasto di indirizzo con la maggioranza del CD, si renderà necessaria la convocazione dell'Assemblea che adotterà i provvedimenti del caso.

Art. 16 – IL VICEPRESIDENTE

Viene scelto dai consiglieri all'interno del Consiglio Direttivo per mandato permanente dell'Assemblea;

- a) coadiuva il Presidente in tutti i suoi compiti;
- b) in caso di vacanza o di impedimento è sostituito dal Segretario;
- c) può subentrare in via temporanea – fino a nuove elezioni – al Presidente in caso di dimissioni di quest'ultimo;
- d) può apporre la firma sociale, unitamente al Presidente e al Segretario e al Tesoriere;
- e) cura i rapporti con gli organi rappresentativi delle altre professioni, federazioni e associazioni;
- f) cura forme di promozione della figura professionale.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 17 – IL SEGRETARIO

Viene scelto dai consiglieri all'interno del Consiglio Direttivo per mandato permanente dell'Assemblea;

- a) cura il collegamento fra i membri del Consiglio Direttivo e fra questo e l'Assemblea;
- b) in caso di impedimento viene sostituito da altro consigliere a ciò designato dal Consiglio Direttivo;
- c) è responsabile della tenuta del libro dei soci il cui aggiornamento annuale è effettuato dalla segreteria delegata se delegata. Cura la pubblicazione dell'elenco degli iscritti;
- d) è responsabile della tenuta del libro dei verbali assembleari e consiliari; cura la pubblicazione dello Statuto, delle delibere relative alle cariche sociali, nonché dei titolari delle stesse e del codice deontologico; cura altresì la pubblicazione obbligatoria sul sito web dell'Associazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo approvati dall'Assemblea nonché degli incarichi retribuiti; svolge in generale tutte le attività di segreteria;
- e) è responsabile, su richiesta del Presidente, dei procedimenti atti a comporre l'istruttoria necessaria per permettere le decisioni, delibere, nomine e certificazioni della presidenza
- d) può apporre la firma sociale, unitamente al Presidente e al Vicepresidente e al tesoriere;
- e) può sostituire il Vicepresidente in caso di suo impedimento o di vacanza della carica.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 18 – IL TESORIERE

Viene scelto dai consiglieri all'interno del Consiglio Direttivo per mandato permanente dell'Assemblea;

- a) raccoglie le quote sociali riscuotendo le quote direttamente dagli iscritti, e/o sorveglia la riscossione della quota direttamente dagli iscritti, se effettuata tramite segreteria delegata, se delegata; tiene aggiornato il registro cassa, è responsabile della conservazione della documentazione contabile;
 - b) fornisce ogni notizia sull'andamento amministrativo dell'Associazione che venga richiesto dal Presidente e dal Consiglio Direttivo;
 - c) Provvede ai pagamenti secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
 - d) si occupa di tenere i contatti con eventuali finanziatori contribuenti;
 - d) redige il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo nonché la relazione economica e finanziaria per l'Assemblea;
 - e) può apporre la firma sociale unitamente al Presidente, al Vicepresidente e al Segretario;
- Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 19 – IL RESPONSABILE DELLE POLITICHE DEL LAVORO

Viene scelto dai consiglieri all'interno del Consiglio Direttivo per mandato permanente dell'Assemblea.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile;

- a) si occupa della categoria degli Ortottisti Assistenti in Oftalmologia nei contratti di lavoro in tutti i Comparti (Università, sanità, ospedalità privata, studi professionali, attività libero professionale, ecc.) senza alcuna finalità sindacale, contribuisce alla promozione e all'inserimento della figura professionale, denuncia eventuali abusi professionali;
- b) cura, altresì, i contatti ministeriali, sindacali, professionali e di categoria.

Art. 20 – IL RESPONSABILE NAZIONALE DELLA FORMAZIONE

Viene scelto dai consiglieri all'interno del Consiglio Direttivo per mandato permanente dell'Assemblea dura in carica tre anni ed è rieleggibile;

- a) ha il compito di curare i rapporti culturali;
- b) fissa, in accordo con il Consiglio Direttivo nazionale, gli obiettivi prioritari nella formazione continua dell'ortottista assistente in oftalmologia;
- c) collabora con altre Società scientifiche, Associazioni tecnico-scientifiche, Enti di formazione e Istituzioni per il raggiungimento degli obiettivi prioritari per la formazione continua dell'ortottista assistente in oftalmologia, per la stesura di linee guida, protocolli diagnostici e/o riabilitativi, ecc.
- d) cura le pubblicazioni dell'Associazione.

Art. 21 – IL RESPONSABILE RELAZIONI ESTERNE

Viene scelto dai consiglieri all'interno del Consiglio Direttivo per mandato permanente dell'Assemblea; dura in carica tre anni ed è rieleggibile:

- a) rappresenta l'Associazione nell'OCE (Orthoptistes de la Communauté Européenne), nello IOA (International Orthoptic Association) e in qualsiasi altra associazione internazionale alla

quale AIOOrAO intenda aderire in rappresentanza degli ortottisti italiani.

b) cura i rapporti con i Direttivi regionali;

c) cura i rapporti con la stampa.

Art. 22 – CONSULENTI

Il Consiglio Direttivo si può avvalere del contributo di soggetti interni all'Associazione (soci) ed esterni per progetti di particolare interesse, rilevanza o utilità per il progresso dell'Associazione (es. formazione e ricerca, aspetti giuridico professionali, ecc.).

Il ricorso a consulenti esterni è subordinato alla preventiva presentazione dei progetti, degli eventuali costi e dei criteri di scelta del consulente e conseguente approvazione a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo.

Art. 22 bis – IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è l'organo indipendente di consulenza e verifica dell'attività scientifica dell'Associazione.

Esso è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea sulla base di un elenco, di almeno 14 nominativi. I candidati al comitato scientifico, scelti fra personalità scientifiche, anche non appartenenti all'Associazione, di riconosciuta esperienza nell'ambito dell'Ortottica ed Assistenza Oftalmologica e/o della metodologia della ricerca, potranno essere proposti al Consiglio Direttivo dai direttivi regionali e/o da ogni singolo associato anche mediante autocandidatura. Le candidature dovranno pervenire per raccomandata al Presidente dell'Associazione almeno 45gg prima dell'assemblea avente in oggetto di convocazione l'elezione dei membri del Comitato Scientifico. Il Consiglio Direttivo ricevute le candidature nei termini sopracitati predisporrà l'elenco da proporre in assemblea nei limiti stabiliti al comma 1 del presente articolo sulla base dei curricula e delle lettere di referenza.

Una volta che sia costituito, esso elegge al proprio interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario. Dura in carica tre anni. Il ruolo di membro del Comitato Scientifico è incompatibile con qualsiasi altra carica statutaria. E' ineleggibile a membro del Comitato Scientifico colui che abbia interessi o partecipazioni, dirette o indirette, in soggetti industriali o commerciali operanti nel settore dell'Ortottica ed Assistenza in Oftalmologia o in settore che abbia in ogni caso un collegamento con l'attività professionale oggetto dell'attività di consulenza e verifica del Comitato Scientifico. In occasione dell'elezione, ogni membro dovrà dichiarare la sussistenza/insussistenza di eventuali interessi/partecipazioni di cui sopra. Laddove l'interesse o la partecipazione sia sopravvenuta all'elezione, il membro si considererà decaduto. Laddove l'interesse o partecipazione sia preesistente ma non dichiarata al momento dell'elezione e, successivamente, se ne abbia notizia, il membro si considererà decaduto. In questo caso è fatto salvo il diritto dell'Associazione per i danni eventualmente subiti a causa del comportamento del soggetto che ha taciuto la circostanza.

Il Comitato Scientifico esercita le proprie funzioni in modo indipendente dagli altri organi sociali e soggetti operanti nell'Associazione. Il Consiglio Direttivo assicura l'autonomia ed indipendenza dell'attività del Comitato Scientifico rispetto agli altri organi e soggetti dell'Associazione assumendo ogni iniziativa a ciò funzionale.

Il Comitato Scientifico ha funzione di verifica e controllo della qualità delle attività svolte e

della produzione tecnico-scientifica dell'Associazione, da effettuarsi in base agli indici e parametri di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. Esso ha, altresì, funzione consultiva, esprime pareri sulle linee programmatiche stabilite dal Consiglio Direttivo o dagli altri Organi e soggetti statuari, propone indirizzi per lo sviluppo scientifico dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del suo Presidente, anche su sollecitazione di un membro, ovvero su richiesta del Consiglio Direttivo o del Presidente dell'Associazione ogniqualvolta questi ultimi lo ritengano opportuno in relazione ad attività scientifiche da avviarsi o in corso di esecuzione.

I risultati delle attività di verifica, controllo e consulenza svolte dal Comitato Scientifico, devono essere archiviati a cura del Segretario del Comitato e devono essere consultabili, a richiesta, da parte di organi e soggetti dell'Associazione, nonché resi disponibili ogni qualvolta sia necessario ai fini della certificazione di fronte a terzi dell'attività scientifica svolta dall'Associazione. Essi non possono essere sindacati da nessun organo o soggetto statuario dell'Associazione. Valgono per il Comitato Scientifico tutti gli obblighi generali di indipendenza ed autonomia previsti all'art. 3 del presente Statuto.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 23

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da soci ordinari e onorari effettivi eletti dall'Assemblea nazionale.
2. La funzione di componente il collegio nazionale dei probiviri è incompatibile con qualsiasi carica negli organi nazionali e regionali.
3. Per far parte del Collegio dei Probiviri è necessario essere iscritto almeno da cinque anni ed avere riconosciuti requisiti di probità, serietà, saggezza, onestà civica e professionale e non essere mai incorso in alcun provvedimento disciplinare.
4. Il Collegio si intende costituito da almeno tre dei suoi componenti. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
5. Il Collegio viene convocato su richiesta motivata anche di un solo socio ordinario effettivo. Il Presidente e il Segretario del Collegio dei Probiviri vengono scelti all'interno dello stesso Collegio entro 30 giorni dall'elezione. I rispettivi nominativi devono essere comunicati al Presidente, Segretario e Tesoriere dell'AIOOrAO.

Art. 23 bis – FUNZIONI

1. Il Collegio dei Probiviri vigila sul rispetto delle norme statuarie e del codice deontologico da parte di tutti gli iscritti. Esso vigila, altresì, sull'impegno dell'Associazione nel promuovere strumenti atti a controllare e certificare l'aggiornamento continuo obbligatorio dei professionisti.
2. Il Collegio giudica in prima istanza, riservando all'Assemblea il giudizio in seconda istanza, in merito alle infrazioni commesse dai soci e alle infrazioni commesse dagli organismi nazionali e regionali in relazione all'attività di rappresentanza dell'Associazione.
3. Il Collegio dei Probiviri giudica con libertà di forma, previa contestazione degli addebiti disciplinari ed emette la propria decisione a maggioranza, con motivazione di fatto e di diritto.

Deve essere garantito il diritto di difesa dell'associato sottoposto a procedimento disciplinare. L'associato può, pertanto, presentare scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentito dal Collegio; egli inoltre potrà farsi assistere da un rappresentante.

4. I componenti il Collegio devono astenersi da giudicare qualora emergano ragioni di specifica incompatibilità.

Art. 24 – MISURE DISCIPLINARI

1. Il Collegio, sentita la difesa dell'Associato, può applicare le seguenti misure disciplinari nel rispetto del codice deontologico:

richiamo: che consiste nel diffidare l'interessato a non ricadere nella mancanza commessa;

deplorazione: che consiste in una dichiarazione di biasimo scritta;

sospensione: decadenza dalla qualità di associato per il periodo della sanzione (max.6 mesi);

esclusione: decadenza dalla qualità di associato e dai diritti conseguenti fino alla cessazione della condizione che hanno richiesto l'intervento disciplinare;

espulsione: che consiste nella radiazione dall'associazione.

2. Costituisce motivo di sospensione disciplinare dall'associazione la violazione di uno o più doveri stabiliti dal codice deontologico. La sospensione può avere una durata massima di sei mesi. Può superare i sei mesi solo nelle fattispecie che seguono: il collegio dei probiviri può disporre la sospensione cautelare a carico del socio sottoposto a procedimento quando si stimi che nel tempo necessario alla conclusione del procedimento disciplinare la permanenza della qualità di associato possa costituire un ostacolo all'accertamento dei fatti e delle responsabilità o quando possa comportare un danno di immagine per l'Associazione; parimenti nel caso in cui l'associato sia sottoposto a procedimento penale, in attesa della sentenza definitiva per fatti riguardanti l'attività dell'Associazione.

3. Il Segretario del Collegio trasmetterà copia del verbale delle misure adottate al Presidente e al Segretario dell'AIOOrAO che a loro volta la trasmetteranno agli altri membri del Consiglio Direttivo.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 25 – COMPOSIZIONE E FUNZIONI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti tra i soci ordinari effettivi dall'Assemblea nazionale. Il Collegio si intende regolarmente costituito per lo svolgimento delle sue funzioni con la presenza di tre componenti. Il revisore eletto con il maggior numero di voti assume la carica di Presidente. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

2. La funzione di componente il collegio nazionale revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi carica negli organi Nazionali e Regionali.

3. Il Collegio, in occasione dell'Assemblea nazionale, prenderà visione e verificherà il bilancio e la documentazione contabile presentati dal Tesoriere dell'AIOOrAO. I componenti il collegio revisori dei conti hanno il compito di:

- accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- compiere accertamenti sull'entità del patrimonio e la consistenza di cassa;
- esaminare i libri contabili ed i bilanci, consuntivi, prima della loro presentazione;

- redigere annualmente la relazione sulla verifica di buon funzionamento amministrativo e contabile da allegare ai bilanci.

5. L'esercizio amministrativo dell'associazione inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Cap. IV – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 26 – SPESE

Tutte le cariche sociali sono gratuite e non possono essere retribuite.

Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, i consiglieri e tutti quei soci che sostengono spese per specifico incarico dell'Associazione e nell'interesse di essa hanno diritto, previa autorizzazione del Presidente, al rimborso delle spese di viaggio e di pernottamento, nonché al rimborso per quelle spese autorizzate necessarie per realizzare la missione affidata. Le spese sostenute dovranno essere documentate con ricevuta.

Cap. V – DIRETTIVI REGIONALI

Art. – 27

Vengono eletti a scrutinio segreto dai soci ordinari effettivi di ogni regione (secondo l'indirizzo rilasciato al momento dell'iscrizione alla segreteria nazionale), curano i rapporti con le Autorità locali per una migliore tutela degli associati che rappresentano;

- a) saranno incaricati dei collegamenti fra la periferia e la segreteria nazionale;
- b) il Direttivo regionale è costituito dal presidente e da quattro consiglieri.
- c) il Presidente regionale è eletto direttamente dall'Assemblea regionale tra coloro che hanno presentato candidatura per il Direttivo regionale;
- d) i quattro consiglieri sono eletti in base al maggior numero di preferenze ottenute. Le cariche sociali da distribuire all'interno del Direttivo regionale sono: segretario, tesoriere, responsabile politiche del lavoro e responsabile della formazione;
- e) il tesoriere, il responsabile politiche del lavoro e il responsabile della formazione si correlano nella loro attività con il referente nazionale;
- f) i Delegati restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 28 – SCOPI

I Delegati regionali perseguono i seguenti scopi:

- a) divulgano ed informano i soci regionali su bandi di concorso e nuovi posti di lavoro;
- b) organizzano, di concerto con il Consiglio Direttivo Nazionale, almeno un corso di aggiornamento nel triennio del loro mandato;
- c) denunciano, previo confronto con il Direttivo Nazionale, abusi professionali alle Autorità regionali e ai NAS;
- d) espletano il loro mandato conformemente alle Direttive del Consiglio Direttivo Nazionale;
- e) collaborano con gli organismi regionali di *governance* della salute;
- f) sorvegliano comportamenti incongrui da parte di altre figure professionali, Enti o associazioni, lesivi della professione di ortottista assistente in oftalmologia e mettono in atto, previa approvazione del Consiglio Direttivo nazionale, azioni necessarie a contenerli.

g) presentano al Consiglio Direttivo Nazionale un resoconto sull'attività svolta, almeno una volta l'anno.

Art. 29 – FONDO COMUNE DEI DIRETTIVI REGIONALI

Il fondo comune dei delegati regionali AIOrAO è costituito da una percentuale della quota sociale che ogni socio ha versato alla tesoreria Nazionale quale quota annuale di iscrizione all'AIOrAO. La misura percentuale è decisa annualmente dall'assemblea a seguito della visione del bilancio preventivo.

Il fondo comune è utilizzabile da tutti i delegati regionali per spese per specifico incarico dall'associazione e nell'interesse di essa, conformemente alle direttive del Consiglio Direttivo nazionale.

Al termine dell'anno solare l'eventuale fondo residuo andrà ad integrare il fondo comune residuo dell'Associazione.

Inoltre, ogni regione ha a disposizione gli attivi dei corsi regionali organizzati dal Direttivo regionale per conto dell'associazione ed a favore degli associati

Art. 30 – ORGANI DEI DELEGATI REGIONALI AIOrAO

Organo deliberativo dei delegati regionali AIOrAO è l'Assemblea dei Soci ordinari effettivi e dei Soci Onorari della regione di appartenenza (secondo l'indirizzo rilasciato al momento dell'iscrizione alla segreteria nazionale).

L'organo esecutivo è il Presidente di concerto con i delegati regionali. Al Direttivo Regionale si applica la disciplina sul conflitto di interessi prevista per il Consiglio Direttivo Nazionale all'art. 13*bis* del presente Statuto.

Il Segretario regionale può fare richiesta al Segretario nazionale o alla segreteria delegata ove esistente dell'elenco soci della propria regione, l'indirizzario dei Soci non deve essere divulgato a terzi.

Tutte le cariche sociali regionali sono gratuite e non possono essere retribuite. I delegati regionali che sostengono spese per specifico incarico dell'Associazione e nell'interesse di essa hanno diritto, previa autorizzazione del Presidente nazionale AIOrAO, al rimborso delle spese necessarie sostenute inviandone richiesta al tesoriere nazionale.

Art. 31 – ASSEMBLEE REGIONALI

Le assemblee regionali sono ordinarie e straordinarie; ad esse possono partecipare i soci ordinari effettivi, i soci onorari e gli aspiranti soci regolarmente iscritti nell'elenco speciale (questi ultimi nei limiti delle finalità e con le modalità fissate dal presente statuto, senza diritto di voto né eleggibilità) e appartenenti alla regione in cui ha luogo l'assemblea (secondo l'indirizzo rilasciato al momento dell'iscrizione alla segreteria nazionale, in caso di eventuali contenziosi vale l'indirizzo al 31 dicembre dell'anno prima).

Le assemblee regionali vengono convocate con le medesime modalità previste per le assemblee nazionali (allegato A) e sono convocate almeno una volta l'anno dal Presidente regionale.

Copia del verbale di ogni assemblea è inviata entro il mese successivo al segretario nazionale in carica.

L'assemblea straordinaria deve essere convocata a seguito di richiesta motivata fatta pervenire al Consiglio Direttivo AIOrAO da parte del Presidente regionale o di 1/10 dei soci iscritti nella

regione. Le assemblee sono presiedute dal Presidente regionale o da persona eletta dall'assemblea.

Art. 32 – COMMISSARIAMENTO

Nel caso in cui si dovessero verificare l'assenza di qualsiasi tipo di comunicazione con il Direttivo nazionale o almeno due tra le seguenti carenze reiterate senza giustificazione:

- a) assenza di convocazione dell'assemblea regionale per un intero anno,
- b) assenza di programmazione e collaborazione del Direttivo regionale;
- c) la non organizzazione di un corso regionale per un triennio;
- d) il non invio del verbale assembleare e/o del resoconto annuale;

il Presidente nazionale, sentiti il Consiglio Direttivo nazionale e il Collegio dei Probiviri, può commissariare la sezione regionale o indire un'assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo direttivo regionale.

Cap. VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33

Le disposizioni del presente Statuto sono modificabili esclusivamente con le procedure e le modalità nello stesso stabilite.

Art. 34

1. Nell'ambito delle prescrizioni statutarie, ciascun organo sociale elettivo a carattere collegiale potrà deliberare i regolamenti di funzionamento interno meglio visti, copia dei quali dovrà essere depositata presso il Segretario nazionale. Tali regolamenti avranno vigore sino al termine dell'esercizio sociale in cui sono stati deliberati.

2. Il Consiglio Direttivo, ferma la disciplina di cui all'art. 13*bis* dello Statuto, ha facoltà di regolamentare l'incompatibilità tra cariche statutarie ed incarichi esterni all'"Associazione" o partecipazioni in soggetti terzi o attività che possano risultare in contrasto con gli interessi della stessa.

3. Il regolamento assembleare ed elettorale invece fanno parte integrante del presente statuto al quale sono allegati sotto la lettera A) e non possono pertanto essere modificati se non con le modalità qui prescritte per le modifiche statutarie.

4. Sono ineleggibili quali membri degli organi sociali di AIOraO, nonché a qualsiasi altra carica o ruolo sociale, sia nazionale che regionale, coloro che abbiano subito sentenze passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione. Laddove, nonostante la condizione di ineleggibilità, il soggetto venga eletto, l'elezione sarà nulla. Laddove la condizione sopra indicata si verifichi successivamente all'elezione, il soggetto si considererà decaduto di diritto dalla carica o ruolo in precedenza rivestito.

Cap. VII - DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Art. 35

In caso di reperimento sul territorio nazionale di locali che il Consiglio Direttivo ritenga idonei per la realizzazione di una sede sociale stabile nazionale, l'Assemblea dà mandato al Consiglio Direttivo di:

- a) deliberare in ordine all'acquisizione o affitto di detti locali nel modo più opportuno;
- b) deliberare il trasferimento della sede sociale in detti locali, dandone immediata comunicazione ai soci;
- c) parimenti se si ravvisi la necessità di avere sedi operative regionali stabili.
- d) ove necessario l'assemblea da mandato al Consiglio Direttivo di apportare modifiche allo statuto in merito ai soli contenuti del profilo professionale, se modificato dalla legge, o in merito alle leggi di riferimento se modificate dal potere legislativo dello Stato.

Cap. VIII RINVIO

Art. 36

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

ALLEGATO A

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE E MODALITA' DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO IN ASSEMBLEA

Il diritto di voto spetta ai soci ordinari e onorari in regola con il pagamento delle quote sociali a mente del presente statuto.

Il CONSIGLIO DIRETTIVO dovrà inviare ai soci aventi diritto di voto, entro 60 gg, dall'assemblea, la convocazione con l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

Almeno 20 giorni prima dell'assemblea dovranno altresì essere inviate a cura del Consiglio:

- 1) Copia del bilancio, dello stato cassa e delle relative relazioni illustrative predisposte dal tesoriere e approvate dal CONSIGLIO DIRETTIVO;
- 2) Le liste dei nominativi da presentarsi a cura del CONSIGLIO DIRETTIVO per le votazioni di cui allo statuto;
- 3) Le liste dei candidati ed i singoli nominativi di candidati al CONSIGLIO DIRETTIVO ed alle cariche sociali di cui al successivo punto 4.
- 4) quarantacinque giorni prima della data fissata per l'assemblea dovranno pervenire al CONSIGLIO DIRETTIVO mediante lettera raccomandata eventuali singoli nominativi e liste di soci che intendono candidarsi al CONSIGLIO DIRETTIVO sottoscritte da ciascun candidato.

Il segretario, verificata per quanto gli è possibile l'autenticità di tali sottoscrizioni, compila le liste da inviare ai soci.

In assemblea:

- 1) il Presidente provvede comunque alla chiamata nominativa dei candidati che dovranno personalmente confermare la loro candidatura.

Delle candidature così confermate viene dato atto verbale. I soci che non confermeranno la loro candidatura in assemblea si considereranno rinunciatari.

- 2) Prima dell'inizio dell'assemblea i soci dovranno presentarsi al segretario che compilerà l'elenco dei soci presenti e verificherà le eventuali deleghe al fine del controllo della validità dell'assemblea, sulla quale si pronuncerà il Presidente.

- 3) Le deliberazioni sugli argomenti all'ordine del giorno vengono prese – per quanto concerne i soci ordinari effettivi presenti – per alzata di mano; per quanto concerne i soci rappresentati

per delega, per iscritto in appositi talloncini distribuiti dal segretario.

4) L'assemblea sempre presieduta dal Presidente dell'Associazione o da persona eletta dall'Assemblea, ha facoltà di nominare un moderatore che collabori col Presidente nella direzione della discussione.

5) Le votazioni alle cariche sociali avvengono a scrutinio segreto per iscritto su scheda predisposta dal segretario da deporsi ripiegata nelle apposite urne.

Lo spoglio delle schede avverrà subito dopo la votazione di tre soci ordinari, non candidati, a ciò designati.

6) verbale dell'assemblea è redatto in prima stesura da due soci ordinari effettivi nominati dall'assemblea all'inizio dei lavori. Tale stesura viene immediatamente dopo verificata nella sua interezza da 2 estensori e dal segretario: di tale stesura definitiva viene data immediata lettura all'assemblea. Subito dopo, sottoscritta dai due estensori, dal segretario e dal presidente, viene inserita nell'apposito libro.